



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E
NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO FIRMATARIE
DELL'ACCORDO NEGOZIALE RECEPITO DAL
D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N. 121

LORO SEDI

OGGETTO: Istituto della pronta disponibilità (art. 10 del d.P.R. 17 giugno 2022, n.121).

Per l'informativa di codeste Organizzazioni Sindacali, si trasmettono, al fine di avviare il successivo confronto sindacale, la presentazione e lo schema di accordo concernenti l'istituto della pronta disponibilità, di cui all'art. 10 del d.P.R. 17 giugno 2022, n.121, pervenuti dall'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

IL CAPO UFFICIO

R. Castrucci



PRESENTAZIONE

**Modalità attuative dell'istituto della pronta disponibilità ai
sensi dell'articolo 10 del D.P.R. n. 121/2022 recante
«Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non
direttivo e non dirigente del C.N.VV.F., per il triennio 2019-
2021.»**



Obiettivi

- a) Determinare le modalità di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta attività specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico professionali;
- b) Determinare le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilità, nel limite delle indennità previste dalla normativa di settore in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- c) Determinare l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziare, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'art. 6 del d.P.R. del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.



Art. 10.

Pronta disponibilità

- 1.** Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego in caso di necessità, è istituito il servizio di pronta disponibilità del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attività specialistiche e specializzate.
- 2.** Il personale, individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equità e di rotazione, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilità, è tenuto a garantire la costante contattabilità, l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un'ora dalla convocazione. Il personale è considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attività che hanno determinato il richiamo.
- 3.** Fermo restando il limite massimo di quattro turni mensili individuali e l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilità di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:



- a) le modalità di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta attività specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali;
- b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilità, nel limite di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del presente decreto **3.000.000** di euro;
- c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziato, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

4. Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ferma restando l'eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorre dal perfezionamento degli accordi di cui al comma 3.



Servizi di disponibilità territoriali funzionali alla attivazione dei dispositivi di CMR

Sulla base del contenuto del contratto e delle consultazioni avvenute nell'ambito del gruppo di lavoro si riportano le linee guida individuate per un possibile accordo.

Rif. ART. 10 CO. 1. Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego in caso di necessità, è istituito il servizio di pronta disponibilità del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attività specialistiche e specializzate.

La disponibilità sarà prioritariamente associata alla copertura dell'attivazione di un dispositivo pianificato sul territorio nazionale per affrontare le emergenze locali, non ordinariamente gestibili con le risorse in turno di servizio, sia a livello provinciale che regionale o anche nazionale.

Il servizio di pronta disponibilità, che tiene conto dell'articolazione ed organizzazione del C.N.VV.F. , opera per le situazioni di seguito specificate:

- interventi relativi alle tipologie di emergenza previste dal codice di protezione civile dlvo 1 del 2018 all'art 7 ovvero per emergenze locali come definite nel D.p.R 121/22 art.21 ;
- interventi di emergenza generati da eventi incidentali rilevanti in aree antropizzate che richiedono l'impiego di unità specialistiche e specializzate;
- attività di supporto al corretto funzionamento del dispositivo di soccorso con particolare riferimento, ad esempio, a guasti notturni e festivi dei sistema di gestione del soccorso la cui risoluzione sia indifferibile.



Servizi di disponibilità territoriali funzionali alla attivazione dei dispositivi di CMR

Funzioni centrali e territoriali per le quali si assicurerà il servizio di pronta disponibilità:

- a) Ricostituzione delle squadre del dispositivo di soccorso nei Comandi dopo l'invio dei moduli in prontezza immediata
- b) Attivazione di unità specializzate delle colonne mobili regionali
- c) Attivazione del servizio notturno e festivo nei servizi specialistici e specializzati
- d) Supporto al funzionamento del dispositivo di soccorso nei notturni e festivi

La pianificazione tiene conto, in quota parte dei moduli di colonna mobile regionale previsti dalla Circ. 1/2020 e si esplica con i dispositivi riportati nelle circolari prot. DCEMER 20908 24.06.2021 e prot. DCEMER 6465.03-05-2022.

Nell'ambito di detti dispositivi le Direzioni Regionali incaricate di organizzare il servizio di pronta disponibilità, individueranno in via prioritaria i profili di personale che espleta attività specialistiche e specializzate.

Un'altra parte sarà in proporzione all'organico in turno di servizio nelle Regioni tenendo conto dell'oggettiva difficoltà temporale di raggiungimento, dei moduli di colonna mobile regionali, a supporto delle regioni insulari (Sicilia e Sardegna) della Calabria e del Friuli Venezia Giulia.

Per quest'ultime è stato quindi impostato un incremento nella distribuzione delle disponibilità.



a) Ricostituzione delle squadre del dispositivo di soccorso nei Comandi dopo l'invio dei moduli in prontezza immediata

37 moduli sul territorio nazionale da 7 unità del ruolo dei vigili del fuoco, capo squadra e capo reparto di cui 2 autisti

Personale inserito in turnazione 12-24 12-48

Impiego h24

Numero dei moduli da assegnare a ciascuna Direzione Regionale

*per tali Direzioni Regionali il numero dei moduli è incrementato per tener conto delle criticità orografiche e di collegamento

Sicilia*	5	Emilia Romagna	2	Veneto T.A.A	2
Sardegna*	4	Lombardia	2	Marche	1
Calabria*	3	Liguria	2	Umbria	1
Friuli Venezia Giulia*	2	Lazio	2	Abruzzo	1
Toscana	2	Campania	2	Molise	1
Piemonte	2	Puglia	2	Basilicata	1
Unità/turno impiegabili 37 x 7 =259					



b) Attivazione di unità specializzate delle colonne mobili regionali

Personale inserito in turnazione 12-24 12-48
Impiego h24

Tipologia modulo	Composizione	Numero previsto nell'area territoriale	Totale
MO. USAR M.	34	3	102
MO. CRAM	20	3	60
MA. MTM	5	3	15
		Totali	177

Tali valori si potranno raggiungere alla formazione completa del personale

Aree territoriali

Area Nord	Area Centro	Area Sud
Piemonte	Toscana	Molise
Liguria	Umbria	Campania
Lombardia	Marche	Puglia
Veneto e T.A.A.	Sardegna	Basilicata
Friuli Venezia Giulia	Lazio	Calabria
Emilia Romagna	Abruzzo	Sicilia



c) Attivazione del servizio notturno e festivo dei seguenti servizi specialistici e specializzati

Personale ad orario giornaliero differenziato
Impiego h12 notturno e festivi

3 Reparti volo abilitati al volo notturno 15

6 Nuclei sommozzatori h12 12

18 nuclei cinofili h12 36

19 nuclei TLC regionali e centro nazionale TLC 38

19 servizi informatici centrali e regionali 38

Unità totali 139



d) Supporto al funzionamento del dispositivo di soccorso

Personale ad orario giornaliero

Impiego h12 notturno festivi e sabato

Sicilia	5	Emilia Romagna	2	Veneto T.A.A	2
Sardegna	4	Lombardia	2	Marche	1
Calabria	3	Liguria	2	Umbria	1
Friuli Venezia Giulia	2	Lazio	2	Abruzzo	1
Toscana	2	Campania	2	Molise	1
Piemonte	2	Puglia	2	Basilicata	1
Totale unità: 37 x 2 = 74					



Modalità per individuazione del personale da impiegare nella pronta disponibilità

Personale dei ruoli tecnico professionali a turno giornaliero

Equa rotazione – svolge prevalentemente servizio dalle ore 20 alle ore 8 e nei giorni festivi e prefestivi

Personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico professionali a servizio giornaliero differenziato.

Equa rotazione - svolge prevalentemente servizio dalle ore 20 alle ore 8 e nei giorni festivi

Personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, ad orario 12-24 12-48

Equa rotazione – svolge il servizio nel salto turno di pertinenza e nei 2 turni notturni e diurni legati al proprio salto turno

Esempio: personale operativo in salto turno A1 il 16 ottobre 2022

Ultimo turno di servizio 13 ottobre 20-8 (turno notturno)

Disponibilità:

Diurno salto turno A1 del 16 ottobre 8-20 al 50% (più 50% del salto D8) e Notturno salto turno A1 del 17 ottobre 20-8 al 50% (più 50% del salto B1). Le proporzioni si possono variare e sono indicative

Per completare i 4 turni farà il 50 % della disponibilità del salto D8 (16 ottobre 20-8)

 farà il 50 % della disponibilità del salto B1 (17 ottobre 8-20)



Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo



Ottobre

Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B5	C5	D5	A6	B6	C6	D6	A7	B7	C7	D7
A5	B5	C5	D5	A6	B6	C6	D6	A7	B7	C7
Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A8	B8	C8	D8	A1	B1	C1	D1	A2	B2	C2
D7	A8	B8	C8	D8	A1	B1	C1	D1	A2	B2
Dom	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom	Lun		
23	24	25	26	27	28	29	30	31		
D2	A3	B3	C3	D3	A4	B4	C4	D4		
C2	D2	A3	B3	C3	D3	A4	B4	C4		

Realizzazione Multimediale a cura di Vigilfuoco.net



Modalità per individuazione del personale da impiegare nella pronta disponibilità

Personale dei ruoli tecnico professionali a turno giornaliero

Turno di disponibilità h12

turno di 12 ore di notte da lunedì a venerdì

Modulo disponibilità festivo h48

modulo di 48 ore da sabato ore 8 a lunedì ore 8

Personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico professionali a servizio giornaliero differenziato.

Turno di disponibilità h12

turno di 12 ore di notte da lunedì a venerdì

Turno di disponibilità h24

turno di 24 ore festivo a partire dalle ore 8

Personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, ad orario 12-24 12-48

Modulo di disponibilità operativo h48

modulo di 48 ore legato al salto turno



Rif. ART. 10 CO. 2. Il personale, individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equità e di rotazione, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilità, è tenuto a garantire la costante contattabilità, l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un'ora dalla convocazione. Il personale è considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attività che hanno determinato il richiamo.

La disponibilità è prioritariamente effettuata su base volontaria; qualora non fosse garantita dal personale la disponibilità per coprire i turni assegnati sarà disposta d'ufficio.

Il personale disponibile dovrà garantire un recapito telefonico (cellulare o da rete fissa) a cui dovrà essere continuamente rintracciabile/convocabile nel periodo di disponibilità e garantire l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un'ora dalla convocazione.



Rif. ART. 10 CO. 3. lett. c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b) , nel limite delle risorse stanziare, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

NB: Non abbiamo approfondito la cosa anche perché penso il GDL non debba esprimersi in merito



Si riportano alcune schede che evidenziano la fattibilità del sistema

A) Ricostituzione delle squadre del dispositivo di soccorso nei Comandi dopo l'invio dei moduli in prontezza immediata

(immediatamente attuabile)

B) Attivazione di unità specializzate delle colonne mobili regionali

Con i numeri attuali difficoltà per mancanza di specializzati in alcune zone del territorio

Con la formazione il problema dovrebbe risolversi per il CRAM 20 unità **ma per gli USAR/M 34 unità occorre trovare un modello differente a quello studiato del personale in salto turno**

Per il MTM non dovrebbero esserci problemi visti i numeri richiesti 5

C) Attivazione del servizio notturno e festivo nei servizi specialistici e specializzati

(immediatamente attuabile) no schemi proposti il numero del personale è sufficiente

D) Supporto al funzionamento del dispositivo di soccorso nei notturni e festivi

(immediatamente attuabile) no schemi proposti il numero del personale è sufficiente



PERSONALE OPERATIVO DEI RUOLI CAPI REPARTO/ CAPI SQUADRA E VIGILI
Desunti dal Decreto del Capo del C.N.VV.F. n. 305 del 03.12.2019

DIREZIONI REGIONALI	PERSONALE OPERATIVO	PERSONALE A TURNO	PERSONALE IN SALTO TURNO
ABRUZZO	887	221	27
BASILICATA	468	117	14
CALABRIA	1481	370	46
CAMPANIA	2207	551	68
EMILIA ROMAGNA	2372	593	74
FRIULI VENEZIA GIULIA	911	227	28
LAZIO	2589	647	80
LIGURIA	1196	299	37
LOMBARDIA	3343	835	104
MARCHE	1119	279	34
MOLISE	316	79	9
PIEMONTE	1967	491	61
PUGLIA	1727	431	53
SARDEGNA	1468	367	45
SICILIA	3120	780	97
TOSCANA	2395	598	74
UMBRIA	676	169	21
VENETO e T.A.A.	2257	564	70



PERSONALE OPERATIVO DEI RUOLI CAPI REPARTO/ CAPI SQUADRA E VIGILI

A) Ricostituzione squadre dispositivo di soccorso dopo l'invio dei moduli in prontezza immediata

DIREZIONI REGIONALI	MODULI PREVISTI	PERSONALE A MODULO	PERSONALE DI SALTO
ABRUZZO	1	7	27 A1 e 27D8
BASILICATA	1	7(5)	14 A1 e 14D8
CALABRIA	3	21	46 A1 e 46D8
CAMPANIA	2	14	68 A1 e 68D8
EMILIA ROMAGNA	2	14	74 A1 e 74D8
FRIULI VENEZIA GIULIA	2	14	28 A1 e 28D8
LAZIO	2	14	80 A1 e 80D8
LIGURIA	2	14	37 A1 e 37D8
LOMBARDIA	2	14	104 A1 e 104D8
MARCHE	1	7	34 A1 e 34D8
MOLISE	1	7(5)	9 A1 e 9D8
PIEMONTE	2	14	61 A1 e 61D8
PUGLIA	2	14	53 A1 e 53D8
SARDEGNA	4	28	45 A1 e 45D8
SICILIA	5	35	97 A1 e 97D8
TOSCANA	2	14	74 A1 e 27D8
UMBRIA	1	7	21 A1 e 21D8
VENETO e T.A.A.	2	14	70 A1 e 70D8



PERSONALE DEI RUOLI CAPI REPARTO/ CAPI SQUADRA E VIGILI SOCCORRITORE ACQUATICO
B) ATTIVAZIONE DI UNITA' SPECIALIZZATE DELLE COLONNE MOBILI REGIONALI

DIREZIONI REGIONALI	PERSONALE OPERATIVO	PERSONALE A TURNO	PERSONALE IN SALTO TURNO
ABRUZZO	113	28	3
BASILICATA	53	13	1
CALABRIA	132	33	4
CAMPANIA	222	55	6
EMILIA ROMAGNA	329	82	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	166	41	5
LAZIO	235	58	7
LIGURIA	181	45	5
LOMBARDIA	481	120	15
MARCHE	173	43	5
MOLISE	60	15	1
PIEMONTE	238	59	7
PUGLIA	144	36	4
SARDEGNA	137	34	4
SICILIA	119	29	3
TOSCANA	294	73	9
UMBRIA	141	35	4
VENETO e T.A.A.	311	77	9



PERSONALE DEI RUOLI CAPI REPARTO/ CAPI SQUADRA E VIGILI SOCCORRITORE ACQUATICO
B) ATTIVAZIONE DI UNITA' SPECIALIZZATE DELLE COLONNE MOBILI REGIONALI

AREA TERRITORIALE	PERSONALE CRAM	PERSONALE CRAM IN AREA PER TURNO	MODALITA DEI SERVIZI	
			ROTAZIONE TRIMESTRALE TRA 3 DIREZIONI	
NORD	20	51	PIEMONTE LOMBARDIA LIGURIA 27 VENETO EMILIA R. FRIULI 24	Si può attuare immediatamente
CENTRO	20	28	LAZIO ABRUZZO E CAMPANIA 16 TOSCANA E UMBRIA 13	si può attuare in forma parziale Occorre potenziare formazione Sardegna non considerata
SUD	20	19		Non attuabile con gli attuali organici



PERSONALE DEI RUOLI CAPI REPARTO/ CAPI SQUADRA E VIGILI U.S.A.R./M
B) ATTIVAZIONE DI UNITA' SPECIALIZZATE DELLE COLONNE MOBILI REGIONALI
U.S.A.R./M 1 MODULO E' COMPOSTO DA 100 UNITA'

DIREZIONI REGIONALI	PERSONALE A MODULO	PERSONALE A TURNO	PERSONALE IN SALTO TURNO
ABRUZZO MARCHE UMBRIA	41	10	1
BASILICATA MOLISE PUGLIA	20	5	1
CALABRIA	37	9	1
CAMPANIA	65	16	2
EMILIA ROMAGNA	70	17	2
FRIULI VENEZIA GIULIA E VENETO	21	5	1
LAZIO	77	19	2
LIGURIA PIEMONTE	65	16	2
LOMBARDIA	100	25	3
SARDEGNA	18	4	1
SICILIA	45	11	1
TOSCANA	100	25	3



Allegato I

Specialità, specializzazioni e altro personale che si ritengono determinanti per la costituzione dei moduli di colonna mobile regionale con attivazione immediata e statisticamente meno presenti in servizio.

SPECIALITA'

PILOTI E SPECIALISTI DI VOLO

SOMMOZZATORI

TLC

PERSONALE GENERICO

CR/CS 2 PER MODULO

VF SAF

VF (Autista) 2 per modulo

VF (Operatore sala operativa)

VF TAS

SPECIALIZZAZIONI

U.S.A.R./M

CINOFILI

NBCR/travasi

OPERATORE MOVIMENTO TERRA GOS

SA

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DEL D.P.R. 17 GIUGNO 2022, N.121

Il giorno, alle ore, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e ss.mm.ii..

La delegazione di parte pubblica è presieduta da, ed è composta dal Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Prefetto Laura Lega, dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Ing. Guido Parisi, dal Direttore Centrale dal Dirigente della Direzione Centrale per le Risorse finanziarie,

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni sindacali del personale non direttivo e non dirigente del comparto autonomo di negoziazione “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” firmatarie dell'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2019-2021, recepito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 121 del 17/06/2022.

PREMESSO

- che gli artt. 47 e 48 del CCNL 1998-2001 hanno costituito il Fondo Unico di Amministrazione del personale non dirigente del CNVVF e definito le relative modalità di alimentazione e finalizzazioni di utilizzo;
- che l'articolo 6 del D.P.R. 29 novembre 2007, di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, relativo al quadriennio 2006-2009, istituisce il Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente;
- che gli articoli 11 e 12 del d.P.R. n. 121 del 17/06/2022. di recepimento dell'accordo sindacale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al triennio 2019-2021, per il personale non direttivo e non dirigente, hanno definito, rispettivamente, le nuove modalità di alimentazione del Fondo di Amministrazione e le relative utilizzazioni;
- che, in particolare, il comma 1, lett. b), del citato articolo 12 prevede che a valere sulle risorse del fondo di amministrazione si provvede alla corresponsione dei compensi per la partecipazione a turni di pronta disponibilità nel limite di euro 3.000.000 annui;
- che l'articolo 10 del citato d.P.R. n. 121 del 17/06/2022 ha istituito il servizio di pronta disponibilità del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali;
- che, in particolare, il comma 3 del suddetto articolo 10 dispone che con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono definite le modalità di svolgimento del servizio di pronta disponibilità, nonché le misure del

compenso per l'effettuazione del servizio medesimo nel limite di cui al predetto articolo 12, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 121/2022;

LE PARTI

- atteso che la pronta disponibilità è stata istituita in relazione all'esigenza di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità o emergenze e garantire maggiore efficienza e flessibilità al modello organizzativo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con particolare riferimento alle componenti che espletano attività specialistiche e specializzate.
- atteso che il personale da destinare al servizio di pronta disponibilità deve essere individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equità e rotazione, come previsto dal comma 2 del predetto articolo 10;
- atteso che il comma 3, del medesimo articolo 10, prevede il limite massimo di quattro turni mensili individuali e l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e pronta disponibilità di almeno 12 ore;
- attesa la necessità di procedere, come previsto dall'articolo 10, comma 3, del d.P.R. 17 giugno 2022, n. 121, alla definizione delle modalità di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta funzioni specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e del personale dei ruoli tecnico-professionali, nonché delle misure del compenso per l'effettuazione del servizio medesimo;
- attesa l'esigenza di avviare il nuovo servizio della pronta disponibilità a decorrere dal 2023 e che, pertanto, è necessario definire preventivamente le relative modalità di contatto e di svolgimento;
- ritenuto di procedere alla definizione della specifica misura del compenso da riconoscere al personale per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilità a decorrere dal 2023, non appena approvata la legge di bilancio per il medesimo anno;

al termine del confronto

CONVENGONO

Articolo 1

Individuazione del personale incaricato del servizio di pronta disponibilità

Come previsto dal comma 2, dell'articolo 10 del d.P.R. 121/2022, l'individuazione del personale del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico professionale da incaricare del servizio di pronta disponibilità avviene prioritariamente su base volontaria e con criteri di equità e rotazione.

Lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità è incompatibile con lo svolgimento contemporaneo di altri servizi istituzionali a pagamento, nonché con le giornate in cui il dipendente svolga attività extra-istituzionali autorizzate dall'Amministrazione ai sensi di legge.

E' inoltre incompatibile con lo stato di malattia; nel caso in cui il personale incaricato non possa più svolgere il servizio di pronta disponibilità per sopraggiunto stato di malattia, lo stesso ha l'obbligo di avvertire tempestivamente la Sede di appartenenza per consentire la necessaria sostituzione.

Qualora non risultasse possibile l'individuazione su base volontaria del personale del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto da incaricare per il servizio di pronta disponibilità, l'individuazione sarà effettuata dal Dirigente, prioritariamente tra il personale in salto turno, nel rispetto del periodo di riposo psico-fisico di almeno 12 ore tra i turni di servizio e di pronta disponibilità.

Il personale del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto in servizio operativo 12/24 12/48 svolgerà il servizio di pronta disponibilità nelle giornate in cui risulta di salto turno.

Il personale del ruolo dei vigili del fuoco, del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto a servizio nei nuclei TLC, Cinofili e Sommozzatori ad orario giornaliero differenziato svolgerà il servizio di pronta disponibilità nei giorni festivi e nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8

Il personale dei ruoli tecnico professionali svolgerà il servizio di pronta disponibilità nei giorni prefestivi e festivi e nei giorni feriali dalle ore 20 alle ore 8.

Il servizio di pronta disponibilità è programmato mensilmente e tempestivamente comunicato al personale interessato con disposizioni di servizio.

Articolo 2

Modalità di contatto e di svolgimento del servizio di pronta disponibilità diurna e notturna

Per lo svolgimento del servizio di pronta disponibilità, il personale incaricato dovrà garantire per l'intero turno di disponibilità la costante contattabilità al recapito telefonico (cellulare o rete fissa) precedentemente comunicato a tal fine.

Il personale incaricato del servizio di pronta disponibilità deve assicurare il raggiungimento della propria sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un'ora dalla convocazione; qualora l'arrivo in sede sia tardivo rispetto al predetto termine e si sia proceduto alla sostituzione dell'interessato al fine di garantire la necessaria implementazione del dispositivo di soccorso, viene meno il diritto alla corresponsione del compenso di cui al successivo articolo 3, salvo eventuali provvedimenti disciplinari.

Il personale in pronta disponibilità sarà chiamato a prestare la propria opera solo nei casi in cui si renda necessario integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego in caso di necessità.

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 10 del d.P.R. n.121 del 2022, il personale convocato è considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attività che hanno determinato il richiamo.

Articolo 3

Misura del compenso per il servizio di pronta disponibilità

La determinazione della misura del compenso spettante al personale che partecipa ai turni di pronta disponibilità, per ogni turno di 12 ore, sia diurno che notturno, è demandata ad un ulteriore accordo integrativo da adottarsi successivamente all'emanazione della legge di bilancio per l'anno finanziario 2023 e il triennio 2023-2025, previa adozione del decreto ministeriale di accertamento delle risorse certe e stabili costituenti la dotazione del Fondo di amministrazione per l'anno 2023.

La misura del compenso unitario resta correlata al finanziamento di cui dall'articolo 12, comma 1, lettera b) del d.P.R. n.121/2022 e al numero complessivo di turni di pronta disponibilità come quantificati all'articolo 4.

Articolo 4

Organizzazione del servizio di pronta disponibilità

Il numero complessivo di turni di pronta disponibilità, a livello nazionale, è pari a **250.000 turni/annui**.

Nelle Direzioni Regionali ed Interregionali, la ripartizione dei turni di servizio di pronta disponibilità è determinata, per il personale in turno 12-24 12-48, in proporzione all'organico teorico in turno di servizio.

Il personale in turno 12-24 12-48 svolgerà il servizio nelle giornate di salto turno programmato.

Per tener conto delle oggettive difficoltà legate alla specifica collocazione geografica della regione nonché delle criticità strutturali dei collegamenti stradali e ferroviari che potrebbero ritardare l'arrivo dei convogli di soccorso provenienti dal resto del territorio nazionale, nelle regioni Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia il numero del personale in disponibilità sarà incrementato di un valore doppio rispetto alla proporzione derivante dall'organico teorico in turno di servizio.

Le Direzioni Regionali ed Interregionali organizzano i servizi di pronta disponibilità assegnando, tramite i Comandi dipendenti, i turni al personale in modo da ottimizzare la costituzione del proprio dispositivo di Colonna Mobile Regionale nonché per garantire la presenza in orario notturno e nei giorni festivi di personale specialista e per garantire la operatività H24 di apparati o strumentazioni strategici per la gestione ordinaria della Struttura.

Il suddetto personale sarà prontamente utilizzato in tutte le emergenze che rientrano tra quelle definite nell'art. 7 del dlvo 1/2018 nonché di contingenti stati di allerta locali per tipologie emergenziali come definite dall'art. 21 del d.P.R. n. 121/2022.

Le Direzioni Centrali organizzano il servizio di pronta disponibilità per il proprio personale in considerazione delle specifiche esigenze legate ai compiti delle suddette Direzioni nei casi di mobilitazione del sistema di risposta nazionale nonché per garantire la operatività H24 di apparati o strumentazioni strategici per la gestione ordinaria della Struttura.

Articolo 5
Clausola di neutralità finanziaria

Dal presente accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che con successivo accordo integrativo nazionale del personale non direttivo e non dirigente sarà definita la misura del compenso spettante al personale per singolo turno di pronta disponibilità, nel rispetto del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del d.P.R. n.121/2022.

Ai sensi dell'articolo 32, del d.P.R. 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41 del d.P.R. n.121/2022, la presente ipotesi di accordo integrativo è inviata al competente organo di controllo per la certificazione e, successivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato per l'accertamento congiunto della compatibilità di cui al comma 3 del medesimo articolo.